

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4154-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali

Presentato il 10 luglio 2003

(Relatori: *per la III Commissione*, **LANDI di CHIAVENNA**
per la IV Commissione, **SANTULLI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4154,

considerato che sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso,

rilevato che il provvedimento in esame prevede numerosi rinvii alla legislazione vigente e ad alcuni dei sopra indicati decreti-legge, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse,

rilevato positivamente che il provvedimento in esame indica in maniera specifica la denominazione ed il luogo di svolgimento delle missioni prorogate, disciplinando altresì l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore,

rilevata tuttavia, come più volte ribadito dal Comitato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla materia, la necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni di contingenti militari all'estero,

rilevato infine che il provvedimento risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui si prevede un D.P.C.M. che disciplini le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento degli interventi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, se ne valuti la compatibilità con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche alla luce del fatto che non è previsto alcun termine per l'emanazione del predetto D.P.C.M.;

all'articolo 3, commi 2 e 3, nella parte in cui si rinvia alle disposizioni che legittimano il ricorso alla trattativa privata per ragioni di urgenza, previste rispettivamente, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 per gli appalti di lavori pubblici, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per gli appalti di servizi, e dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 per gli appalti di forniture, si valuti

l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni in esame, dal momento che la deroga di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dal successivo comma 4 del provvedimento in esame, fa comunque salve le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e che tale normativa nazionale è già applicabile all'Amministrazione degli Esteri; in particolare, per quanto concerne l'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della sopra citata legge n. 109, si valuti l'opportunità di chiarire se la norma è esclusivamente finalizzata alla fissazione del tetto massimo di valore di 5 milioni di euro;

all'articolo 15, comma 1, nella parte in cui si modifica l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 la quale dispone, al punto 9), che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 7, commi 1-5, e 8, commi 1 e 2, i quali dispongono la proroga di varie missioni internazionali, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni nel senso del differimento del relativo termine, atteso che si tratta di missioni i cui termini sono già scaduti;

all'articolo 17, nella parte in cui convalida « gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate », senza tuttavia precisare termini, tipologia ovvero normativa alla base di tali atti, attività, prestazioni, si valuti l'opportunità, come già ribadito in precedenti pareri del Comitato, di definire in modo più preciso i termini temporali, nonché la tipologia degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate oggetto di convalida.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4154, recante interventi urgenti in favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e Forze armate » che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che le disposizioni ivi recate sono applicabili anche a lavoratori autonomi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4154,

sottolineata l'esigenza di adeguare quanto prima i codici penali militari ai principi costituzionali;

ritenuto che la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti di reato e la loro corrispondenza a delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale;

osservato altresì che andrebbe specificato che la richiesta del Ministro della Giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 16, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che la richiesta del Ministro della Giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non anche ai reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4154, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali »;

rilevato che il provvedimento contiene, tra le altre, una serie di significative misure per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq;

osservato altresì che l'articolo 5 prevede che il Capo del dipartimento della protezione civile possa assumere poteri ampi con riferimento a situazioni varie e non sempre riconducibili alle materie di stretta competenza del Dipartimento stesso;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se il richiamo dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994, che autorizza l'affidamento a trattativa privata di talune tipologie di interventi di ricostruzione di opere distrutte o danneggiate, comporti a sua volta l'applicazione del successivo comma 5 del medesimo articolo 24, che sembrerebbe

disporre in forma generalizzata l'obbligo di ricorrere, in simili casi, ad appalto mediante gara informale;

b) in ogni caso, ed eventualmente in alternativa (qualora si prevedesse l'esclusione dell'appalto mediante gara informale), sia considerata la possibilità di stabilire che, in ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 3, venga comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici;

c) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di definire con chiarezza l'ambito territoriale di riferimento delle disposizioni che disciplinano il « verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità », eventualmente specificando se tali disposizioni trovino applicazione soltanto nei territori esteri ove sia coinvolto, a vario titolo, personale italiano ovvero se esse siano destinate a fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza internazionale, a prescindere dalla eventuale presenza italiana sul territorio straniero;

d) al medesimo articolo 5, che disciplina in forma stabile una fattispecie piuttosto complessa di natura emergenziale, valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una apposita modifica che renda più flessibile la procedura per il coordinamento degli interventi in occasione di calamità naturali o di « altri eventi di particolare gravità », in modo da garantire che i relativi poteri vengano — di volta in volta — esercitati dall'autorità che, in relazione alla singola situazione, dispone di più diretta ed adeguata competenza a provvedere.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4154, di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

rilevato che il decreto in esame indica in maniera specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni prorogate e disciplina l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore e non ai decreti legge che hanno disciplinato le precedenti missioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, che autorizza il Ministero degli affari esteri a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, anche in deroga al blocco del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni, sostituire le parole: « contratti di collaborazione coordinata e continuativa » con le seguenti: « contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente », in tal modo prendendo in considerazione la riforma del mercato del lavoro contenuta nel decreto legislativo di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che dovrebbe entrare in vigore prima del 31 dicembre 2003.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « e comma 5, ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « enti e organismi » sono inserite le seguenti: « di diritto privato o pubblico »; e le parole: « contratti di collaborazione coordinata e continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 9-bis. (Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro ».

All'articolo 10, il numero: « 11, » è soppresso.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 10-bis. (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali). — 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e

dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

All'articolo 12, al comma 1, le parole: « sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3 », sono sostituite dalle seguenti: « sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 ».

All'articolo 16, al comma 2, le parole: « , sentito il Ministro della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « , e sentito il Ministro della difesa ».

All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165

Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq e i conseguenti rischi per la popolazione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonché al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ
E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO**

ARTICOLO 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

ARTICOLO 2.

(Organizzazione della missione).

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. Identico.

2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 2.

(Organizzazione della missione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

ARTICOLO 3.

(Regime degli interventi).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Regime degli interventi).

1. *Identico.*

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), e **comma 5**, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

ARTICOLO 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 5.

(Calamità naturali in territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi **di diritto privato o pubblico** specializzati ed a stipulare contratti di **lavoro previsti dalla legislazione vigente** con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.

Soppresso.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

ARTICOLO 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Joint Forge* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;
- d) *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;
- e) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania;
- g) *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*;
- h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE)*.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA
DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNA-
ZIONALI

ARTICOLO 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

Identico.

ARTICOLO 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

ARTICOLO 8.

(*Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali*).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

ARTICOLO 10.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, **11**, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ARTICOLO 11.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 9.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

Identico.

ARTICOLO 9-bis.

(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

ARTICOLO 10.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Articolo 10-bis.

(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11.

(Indennità di missione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

ARTICOLO 13.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere **sugli stanziamenti** di cui all'articolo 18, **commi 3 e 4**.

ARTICOLO 13.

(Compagnia di fanteria rumena).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

ARTICOLO 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: « la spesa di euro 359.549.625 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 389.023.554 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 14.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

Identico.

ARTICOLO 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 18.

(Copertura finanziaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

«3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17.

(Disposizioni di convalida).

Identico.

ARTICOLO 18.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. *Identico.*

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a euro 5.200.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

€ 0,62

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0046710